

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **TRASMISSIONE DELLE PROCEDURE**

**Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali** ([STE n° 73](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 1972.

Entrata in vigore : 30 marzo 1978.

Ai sensi di tale Convenzione, ogni Parte può domandare ad un'altra Parte di esercitare l'azione penale nei confronti di una persona sospettata in sua vece.

Una tale richiesta può intervenire: quando una persona sospettata abbia la sua abituale residenza nello Stato richiesto e se è cittadino di quello Stato; se egli sta scontando una pena o è sottoposto ad altro procedimento penale in quello Stato; se il trasferimento della procedura sia giustificato nell'interesse di un giusto processo o se l'esecuzione di una condanna nello Stato ha maggiori possibilità di garantire il reinserimento sociale del condannato.

Lo Stato non può rifiutarsi di dare seguito ad una tale richiesta, tranne che in casi specifici ed in particolare se ritiene che il reato abbia carattere politico o che la richiesta sia fondata su motivi di razza, religione o nazionalità.